



Camera di Commercio
Lecce



GUIDA ALLE ETICHETTE DELLE CALZATURE



Area Regolazione del Mercato
Dr.ssa Maria Rosaria Ingletto

INDICE

1. Introduzione;
2. Tutela del consumatore: normativa;
3. L'obbligo di etichettatura secondo il Codice del Consumo;
4. I prodotti calzaturieri: la normativa settoriale;
5. Etichetta di Qualità;
6. Mady in Italy;
7. Sanzioni.

1- INTRODUZIONE

La Camera di Commercio di Lecce, nell'ambito delle azioni volte alla sensibilizzazione delle imprese sul tema della etichettatura dei prodotti destinati alla vendita, ha ritenuto di redigere questo opuscolo informativo sulla etichettatura, in particolare, dei prodotti calzaturieri, con la finalità di:

- fornire un servizio di informazione alle imprese operanti nel settore e che commercializzano i prodotti calzaturieri, al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative nell'ambito di eventuali azioni di controllo espletate dalle autorità ispettive (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc..), volte a verificare la conformità della etichettatura alla normativa vigente, posta a tutela del consumatore;
- informare l'acquirente/consumatore finale sulla corretta etichettatura di cui i prodotti calzaturieri debbono essere dotati affinché egli possa effettuare degli acquisti "sicuri".



2- TUTELA DEL CONSUMATORE: NORMATIVA

L'etichettatura dei prodotti è disciplinata da precise e stringenti norme legislative europee e nazionali e dal Codice del Consumo, che riassumendo le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, in particolare la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi 25 anni, costituisce dunque una sorta di "testo unico" della materia.

Il codice, emanato con il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base all'art. 7 della Legge delega 29 luglio 2003, n. 229, è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

In particolare vengono prese in considerazione:

- l'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale;
- la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore;
- le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare: le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici;
- la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
- le associazioni dei consumatori e l'accesso alla giustizia.



3- L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA SECONDO IL CODICE DEL CONSUMO

L'art. 6 del Codice del Consumo rappresenta il segnale più evidente della regolazione del mercato in un'ottica di tutela del consumatore, della necessità per quest'ultimo di avere informazioni sempre più chiare e precise su ciò che acquista, della legittima pretesa di sicurezza e qualità dei prodotti.

Tale norma, infatti, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime e fondamentali riportate sui prodotti destinati al consumatore e messi in vendita sul territorio nazionale, fornendo così tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.

Questo comporta che debbano essere apposte, *in lingua italiana e in modo chiaramente visibile e leggibile sulle confezioni, o sulle etichette, almeno le indicazioni relative:*

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine del prodotto quando questo è situato fuori dall'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Gli obblighi previsti dall'art. 6 del Codice del Consumo scattano nel momento in cui il prodotto **viene posto in vendita al consumatore** e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.

L'assenza o la mancanza di chiarezza delle suddette indicazioni ne preclude la vendita; a chi abbia violato questi obblighi si applica una sanzione amministrativa, la cui misura viene calcolata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

E' bene precisare che l'ambito di applicazione dell'art. 6 è generale, il che significa che esso verrà applicato a tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni normative nazionali o comunitarie, diversamente risultando applicabile solo in via sussidiaria e complementare.

4- I PRODOTTI CALZATURIERI: LA NORMATIVA SETTORIALE

Da qualche anno è ormai in vigore la Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994, **recepita dal D.M. 11 Aprile 1996**, che ha introdotto **l'obbligo delle etichette di qualità su tutte le scarpe** destinate alla vendita al consumatore finale.

Ai fini del Decreto, si definiscono calzature:

- Tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente;
- Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- Sandali di vario tipo, espadrilles;
- Scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno ed altre calzature di tipo sportivo;
- Calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
- Scarpe da ballo;
- Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli usa e getta in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles);
- Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- Calzature ortopediche.

Sono invece esclusi:

- Calzature d'occasione usate;
- Calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
- Calzature di protezione;
- Calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982.

Il Decreto Legislativo 15/11/2017, n.190, entrato in vigore dal 04/01/2018, ha rimodulato l'aspetto sanzionatorio delle violazioni in materia di etichettatura dei prodotti calzaturieri. (vedi paragrafo 7)


5- ETICHETTA DI QUALITA'

Il D.M. 11 aprile 1996 prevede l'obbligo di indicazione dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature, mediante l'apposizione di "etichette di qualità" le quali appunto indicano, attraverso simboli, la qualità dei materiali di cui sono fatte le scarpe che acquistiamo.

Al momento dell'acquisto è perciò molto importante saper riconoscere i simboli che vengono riportati sulle etichette di qualità e conoscerne il significato per fare in modo che il nuovo acquisto sia un acquisto consapevole.

I simboli riportano importanti informazioni sui materiali utilizzati per la produzione delle parti che compongono le scarpe.

E' bene sapere che le scarpe si compongono di tre parti principali, così come definite nell'allegato I al D.M. 11 aprile 1996, ovvero:



- la **tomaia** è la superficie esterna delle scarpe, quella attaccata alla suola;
- il **rivestimento sotto la tomaia (detto anche fodera) e sottopiede interno** è invece la parte interna delle scarpe, quella a tutti gli effetti a contatto con i nostri piedi (fodera e sottopiede);
- la **suola esterna** è la parte inferiore della scarpa detta anche battistrada, è quella sopra a cui camminiamo ed è la parte più soggetta ad usura.

I materiali che vengono utilizzati per la produzione di calzature possono essere:

1) cuoio: pelle o pellami di origine animale conciati, il cui simbolo è:



2) cuoio rivestito: strato sottile di cuoio accoppiato con altro tipo di materiale, il cui simbolo è:



3) materie tessili, sia naturali che sintetiche, il cui simbolo è:



4) altre materie, tipo para, gomma, poliuretani..., il cui simbolo è:



Queste simbologie impresse **nelle etichette di qualità** sulle scarpe indicano appunto **“la qualità dei materiali utilizzati”** per la costruzione delle scarpe che stiamo per acquistare e possono presentarsi anche in combinazione tra loro sul livello tomaia, fodera o suola, a seconda delle percentuali di materiale contenuta nelle diverse parti.

Le etichette di qualità:

- devono essere presenti su almeno una delle calzature;
- devono contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- devono contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e della suola interna della calzatura e almeno l'80 % del volume della suola esterna, se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo;
- devono essere ben visibili, saldamente applicate e durevoli;
- devono essere necessariamente leggibili, con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni;
- non devono indurre in errore il consumatore;
- devono essere stampate, incollate, goffrate o applicate ad un supporto attaccato sulle scarpe;
- possono contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura “cuoio pieno fiore”, che indica un cuoio di migliore qualità).

E' importante quindi evidenziare che:

ogni venditore al dettaglio è obbligato a verificare la presenza dell'etichetta di qualità sulle scarpe in vendita, ed esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia riportata sull'etichetta in modo che il consumatore possa vederlo.



6 - MADE IN ITALY

La Legge 08 aprile 2010, n. 55, nota come Legge Reguzzoni -Versace- Calero, ha istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti ed intermedi destinati alla vendita, idoneo non soltanto ad evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione, ma anche ad assicurare la tracciabilità dei prodotti.

Il sistema riguarda soltanto il settore tessile, della pelletteria e calzaturiero.

Ai sensi della suddetta Legge, la denominazione 'Made in Italy' potrà essere usata esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano; in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio italiano e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità (art.1, comma 4).

I prodotti che non potranno essere marchiati come "Made in Italy" dovranno essere obbligatoriamente etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza.

Es.: una scarpa realizzata con pellame di origine estera, confezionata però in Italia, potrà vantare origine Made in Italy poiché la fase di lavorazione sostanziale, ovvero il passaggio da cuoio a prodotto finito, è avvenuta in Italia, sebbene la materia prima sia di provenienza estera.



Le fasi di lavorazione sono specificatamente indicate (art. 1, commi 5-6-7) per ciascun settore e precisamente:

- Tessile: ai fini della suddetta Legge per “prodotto tessile” si intende ogni tessuto o filato (naturale, sintetico o artificiale) che costituisca parte del prodotto (finito o intermedio) destinato all’abbigliamento, all’utilizzazione quale accessorio d’abbigliamento, all’impiego quale materiale di prodotti

destinati all'arredamento o come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione sono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione;

- Pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione;
- Calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione;

La Legge in esame è in vigore nel nostro Paese dal 01 ottobre 2010, ma, tuttavia, ancora oggi risulta inapplicabile stante lo stop imposto dalla Comunità Europea (in particolare Ungheria e Francia), che non ha approvato i decreti attuativi italiani.

Possiamo quindi dire che, ad oggi, è possibile inserire la dicitura *Made in Italy* soltanto **se il prodotto è stato interamente realizzato in Italia** oppure se, ai sensi dell'art. 36 del Codice Doganale Comunitario Aggiornato, il bene ha subito in Italia l'ultima trasformazione sostanziale secondo le indicazioni di cui all'allegato 10, 11 e 15 del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario.


Assume, pertanto, rilevanza la figura del fabbricante del prodotto finito.

Pertanto, se un'impresa può indicare l'origine italiana ai fini doganali ha altresì la facoltà di apporre il marchio d'origine *Made in Italy*.

7 - SANZIONI

Concludendo, affinché l'etichetta delle calzature possa essere conforme alla vigente normativa, è necessario che:

- sia redatta in lingua italiana con caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili;
- deve riportare le informazioni riguardo il produttore o l'importatore stabilito nell'Unione Europea (art. 6, c. 1, lett.a, D.Lgs. n. 206/2005);
- deve riportare la denominazione dei materiali e le percentuali di composizione.



Il Decreto Legislativo 15/11/2017, n. 190, ha portato delle recenti modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di prodotti calzaturieri, garantendo una migliore equa responsabilità tra gli operatori economici in materia di etichettatura non corretta lungo la filiera distributiva.

In particolare, **l'art. 3** del citato Decreto n. 190/2017, attribuisce una maggiore responsabilità sull'etichettatura dei prodotti calzaturieri **a chi effettivamente etichetta**, prevedendo pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) per il fabbricante e per l'importatore.

Prevede altresì l'assegnazione da parte dell'Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

Ecco il quadro riepilogativo:

Violazione	Importo sanzione
Mancata fornitura dell'etichetta indicate i dati e i materiali di composizione (art. 4, paragrafo 3, direttiva 94/11/CE);	fabbricante o importatore: da €3.000,00 a €20.000,00
messa a disposizione del mercato di calzature prive di etichetta (art. 4, paragrafo 5, direttiva 94/11/CE)	distributore: da € 700,00 a € 3.500,00;
immissione sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta (art. 4, paragrafo 5, direttiva 94/11/CE) o con etichetta non conforme o redatta non in lingua italiana (art. 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 94/11/CE)	fabbricante o importatore da € 1.500,00 a € 20.000,00
mancata corretta informazione al consumatore finale del significato della simbologia adottata sull'etichetta	distributore: da € 200,00 a € 1.000,00;

Leggenda:

- fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- importatore: persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;
- distributore: persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto (grossista - venditore al consumatore finale).